



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore SCILIPOTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013**

Modifiche agli articoli 2910 e 2911 del codice civile, in materia di esclusione dell’unico immobile posseduto, adibito ad abitazione principale del debitore, dalle procedure di esecuzione forzata, e altre disposizioni concernenti i prestiti vitalizi ipotecari

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è un gesto di ammirevole civiltà, di grande valore civile e di spiccato senso etico, oltre ad essere un atto necessario, atteso che circa 125.000 famiglie sono a rischio di procedura di esecuzione forzata dell'unico immobile posseduto adibito ad abitazione principale nei prossimi sei mesi.

Esso sancisce e fissa l'impignorabilità di tale immobile, in ossequio al diritto di abitazione, previsto nella Costituzione, e nel rispetto della persona umana, come previsto e tutelato dagli articoli 2, 3, 32 e 47 della stessa Costituzione.

Sono notevoli i pregiudizi che derivano alle famiglie che, anche per via della crisi che sta interessando il nostro Paese, si trovano nella difficoltà di onorare i propri debiti. Dal primo ritardo occorso, infatti, in specie verso Equitalia Spa e il circuito bancario, iniziano a decorrere e a lievitare interessi passivi in misura esponenziale, tanto da

vanificare, nel giro di poco tempo, tutto lo sforzo fino ad allora affrontato per pagare le rate dei debiti.

Il tutto comporta una grave ripercussione, poiché la pubblica amministrazione deve comunque provvedere a portare una sistemazione alle famiglie esecutate, con aggravio di costi pubblici.

Con il presente disegno di legge non si vogliono certo agevolare, neanche in minima parte, gli speculatori o i cosiddetti «furbetti del quartierino»; al contrario, vengono protetti i componenti del nucleo familiare residenti presso l'abitazione, poiché fino al momento in cui questi vi risiedono, non possono essere allontanati dalla stessa abitazione. Perderanno tale beneficio nel momento in cui risiederanno altrove o, a qualunque titolo, vengano a possedere un'altra abitazione nel territorio dello Stato o dell'Unione europea.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 2910 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«In nessun caso può essere espropriato, pignorato, esecutato o comunque sottratto al godimento del legittimo proprietario l'unico immobile posseduto, adibito ad abitazione principale del debitore e le relative accessioni e pertinenze, fatti salvi l'espropriazione per motivi di interesse generale e gli indennizzi dovuti».

### Art. 2.

1. Al primo comma dell'articolo 2911 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dell'unico immobile posseduto, adibito ad abitazione principale e delle relative accessioni e pertinenze».

### Art. 3.

1. Al comma 12 dell'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «con età superiore ai 65 anni compiuti» sono soppresse.

### Art. 4.

1. I prestiti ipotecari, comunque concessi sull'unico immobile posseduto, adibito ad abitazione principale del debitore e le relative accessioni e pertinenze, gravati da ipoteca di primo grado, in essere prima della

data di entrata in vigore della presente legge, sono convertiti in prestiti vitalizi ipotecari ai sensi del comma 12 dell'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.